

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

numero:

96i

del:

2020-09-09

autore:

Stefan Sandrini

Circolare

A tutti i clienti interessati

Agevolazioni fiscali per la propaganda elettorale - elezioni comunali 2020

Le spese per la propaganda e le manifestazioni elettorali possono essere effettuate con l'aliquota IVA agevolata del 4%.¹ Per poter usufruire dell'agevolazione, devono essere rispettate una serie di condizioni molto restrittive.²

Domenica 20.09.2020 e lunedì 21.09.2020 si svolgeranno le elezioni comunali³ in quasi tutti i Comuni dell'Alto Adige.

Riepiloghiamo qui di seguito le disposizioni normative in materia.

1 Presupposti oggettivi

1.1 Beni e servizi agevolati

Possono essere assoggettati ad aliquota IVA agevolata i seguenti beni e servizi:

- materiale tipografico, inclusi carta ed inchiostro in esso impiegati;
- acquisto di spazi di affissione – su pareti o tabelloni;
- messaggi politici in radio o televisione;
- propaganda elettorale su quotidiani e periodici;
- propaganda elettorale in internet;
- affitto di locali ed annessi allestimenti e servizi connessi alle manifestazioni elettorali.

L'acquisto dei sopra elencati beni e servizi deve essere **strettamente inerente**⁴ alla propaganda elettorale delle seguenti elezioni:

- Camera;
- Senato;
- membri del Parlamento europeo limitatamente ai candidati italiani;
- Consiglio regionale;
- Consiglio provinciale;
- **Consiglio comunale.**

La condizione dell'inerenza dei beni e servizi sopra elencati con la propaganda elettorale sussiste esclusivamente se gli stessi sono strettamente connessi con la competizione elettorale e

1 Art. 18 c. 1 Legge n. 515 del 10.12.1993

2 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 20.5.2004

3 Decreto del Presidente della Regione del 13/07/2020 n. 33 p. 1

4 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 20.5.2004

successivamente non sono più utilizzabili.

Per manifestazioni elettorali si intendono per esempio congressi, convegni o incontri. Le rispettive spese devono essere strettamente connesse alla manifestazione, quali le spese di promozione, i buffet, i servizi fotografici e simili.

1.2 Beni e servizi non agevolati

Non sono agevolate le spese per i compensi ai relatori e le spese di vitto ed alloggio.

Non sono altresì agevolati gli altri servizi che sono in relazione ai suddetti beni e servizi ma che non vengono espressamente citati dalla disposizione. L'agevolazione fiscale non può infatti essere interpretata in maniera estensiva.

Esempi al riguardo sono:

1. i servizi del graphic designer per il layout preliminare agli stampati;
2. magliette pubblicitarie;
3. servizi di affissaggio se fatturati singolarmente;
4. gadget come magliette, taglieri per lo speck, ecc.

2 Presupposti soggettivi

L'aliquota ridotta vale esclusivamente per le spese commissionate dai seguenti soggetti:

- partiti politici;
- movimenti politici;
- liste di candidati;
- candidati.

Le fatture devono pertanto essere intestate esclusivamente a questi enti o persone.

3 Ambito temporale

3.1 Con vincolo temporale

L'agevolazione riguarda gli acquisti effettuati nei 90 giorni precedenti le elezioni.

Le prossime elezioni si svolgeranno domenica **20 settembre 2020** e lunedì **21 settembre 2020**. Per le elezioni di quest'anno quindi l'aliquota IVA ridotta vale per gli acquisti effettuati nel periodo **22 giugno – 19 settembre 2020**.

Nelle elezioni comunali in caso di un eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco l'aliquota ridotta è applicabile limitatamente ai candidati, partiti o liste fino alla data del ballottaggio.

Per stabilire in quale momento l'acquisto deve considerarsi effettuato, si fa riferimento ai criteri previsti dalla normativa IVA:⁵

- per i servizi il momento di effettuazione coincide con la data del pagamento;
- per la vendita di beni vale la data di consegna della merce;
- qualora la fattura venga emessa prima dei termini sopra indicati, vale quale momento di effettuazione dell'operazione la data di emissione della fattura;
- qualora venga pagato prima dei termini sopra indicati, vale quale momento di pagamento.

La data di effettuazione dell'ordine non ha alcuna rilevanza.

Tramite pagamenti anticipati o emissioni anticipate delle fatture si può pertanto influenzare il momento di effettuazione dell'operazione.

3.2 Senza vincolo temporale

Non è soggetto a vincoli temporali l'acquisto ad aliquota IVA agevolata del 4% di materiale tipografico e simili attinente le campagne elettorali se commissionato dai soggetti di cui al punto 2.⁶

4 Ambito territoriale

Di norma l'agevolazione è circoscritta all'ambito territoriale in cui si svolgono le elezioni.

Per le elezioni del parlamento italiano ed europeo si considera l'intero territorio nazionale. Sono pertanto escluse le prestazioni pubblicitarie all'estero.

Per le elezioni dei consigli regionali, provinciali e **comunal**i, vale il rispettivo ambito territoriale.

5 Consigli per i fornitori

I fornitori devono indicare in fattura il riferimento normativo. Dalla descrizione in fattura deve risultare evidente che si tratta di spese inerenti alle elezioni e che le consegne e le prestazioni dei servizi avvengono nello specifico ambito territoriale.

In considerazione del fatto che per l'eventuale errata emissione delle fatture risponde sempre in prima linea il fornitore, consigliamo di porre particolare attenzione alla sussistenza dei necessari presupposti e di farsi eventualmente confermare per iscritto dai committenti la sussistenza dei requisiti.

Nel caso in cui si emettesse una fattura con aliquota ordinaria del 22% per i servizi elettorali agevolati, e si riscontrassero poi i sopra citati presupposti, può essere emessa successivamente una nota di accredito.

6 Imposta sulla pubblicità

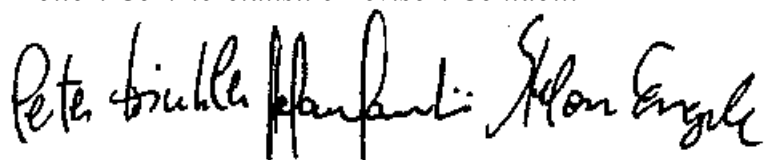
La propaganda elettorale è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità.⁷

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁶ Punto 18 ultima parte Tabella A – Parte II del DPR 633/1972

⁷ Art. 20 c. 1 Punto 10 DPR 639/1972